



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 - sentenza n. 5879/25 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento n. R.G. 5828/18 vertente tra "Agriturist Benevento c. Provincia di Benevento" (partita debitoria n. 10/2026)
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 60 del 27/02/2026

SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

PREMESSO CHE:

- L'Agriturist Benevento – Sezione Provinciale conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la Provincia di Benevento, affinché, disapplicata la determina dirigenziale della medesima Provincia di Benevento n. 113 del 15 aprile 2013, fosse accertata l'illegittimità della riduzione del contributo pubblico ricevuto in virtù dei decreti di concessione nn. 1 e 1 bis del 2010;
- Con comparsa di costituzione del 15 aprile 2015, la Provincia di Benevento si costituiva in giudizio, opponendosi all'accoglimento di ogni avversa domanda;
- Il Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento della domanda, disapplicata parzialmente la determinazione dirigenziale n. 113/2007 adottata dalla Provincia di Benevento - con sentenza n. 757/18 depositata il 24.04.2018 - dichiarava parzialmente dovuto all'Agriturist il contributo, affermando la legittimità del provvedimento di revoca nella parte in cui si imponeva la restituzione dell'importo di € 24.850,00, relativo agli arredi indicati nella fattura n. 9/2010.
- Con atto di citazione notificato in data 03.12.2018, l'Agriturist proponeva appello avverso la predetta sentenza n. 757/18, ritenendola erroneo nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la correttezza della revoca del contributo fino alla concorrenza dell'importo economico riportato nella fattura n. 9/2010;
- Si è costituita in giudizio la Provincia di Benevento, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello proposto, essendo l'impugnazione priva di ragionevole probabilità di essere accolta. In subordine, chiedeva di rigettare l'appello, perché infondato.
- Il giudizio di gravame veniva definito con sentenza n. 5879/25 pubblicata il 20.11.2025 con cui la Corte d'Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 757/2018 pronunciata dal Tribunale di Benevento - così provvede: «1) in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza appellata, disapplicata in parte qua la determinazione dirigenziale n. 113/2007 adottata dalla Provincia di Benevento, dichiara dovuto alla AGRITURIST BENEVENTO – Sezione Provinciale (Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio) l'intero importo del contributo riconosciuto con decreti di concessione della Provincia di Benevento nn.1/2010 e 1 bis/2010; 2) condanna la Provincia di Benevento al pagamento, in favore dell'Agriturist Benevento, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il giudizio

di primo grado in € 545,00 per spese vive, € 7.616,00 per compenso professionale ed € 1.142,4 per spese generali; b) per il giudizio di appello in € 382,00 per spese vive, € 5.077,00 per compenso professionale ed € 761,55 per spese generali, con attribuzione all'avv. Luigi Giuliano».

CONSIDERATO CHE, giusto quanto innanzi, la Provincia di Benevento è stata riconosciuta debitrice degli importi riconosciuti nella sentenza di cui al procedimento come sopra dettagliato;

ACQUISITA la relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica, giusta nota prot. n. 30789 dell'11.12.2025, con cui veniva ricostruita la genesi del debito fuori bilancio, dettagliando nel merito la questione in parola. In particolare, con riferimento al contenzioso *de quo*, si precisava che il contributo era stato già interamente percepito dalla beneficiaria Agriturist e che pertanto nulla è dovuto alla ditta a titolo di contributo e quindi di sorte capitale. Dovute invece le spese legali – per il doppio grado di giudizio - nella misura di € 15.523,95.

CONSIDERATA la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 29.12.2025 con cui veniva autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente nel ricorso per Cassazione avverso al sentenza n. 5879/25 della Corte d'Appello di Napoli;

CONSIDERATA la successiva Determinazione Dirigenziale n. 143 del 26.01.2026 con cui veniva nominato ed incaricato l'Avvocato Vincenzo Piscitelli per la costituzione in giudizio dell'Ente, altresì impegnando le somme a titolo di spettanze professionali;

VISTO

- l'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761) 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.*

RICHIAMATO

- L'orientamento prevalente della Corte dei Conti, che *rimarca* – in via generale - *la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel in particolare per la lettera a) sentenze esecutive, specificando che in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio* (Corte dei Conti, deliberazione n. 27/Sez. Autonomia/2019);
- Il principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ammette la possibilità per l'ente locale, al fine di evitare l'esposizione ad inutili aggravii di spesa eventualmente derivanti dall'avvio di procedure esecutive a danno, di procedere al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive, salvo poi l'obbligo di procedere, comunque, al riconoscimento del debito fuori bilancio determinatosi (Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23.02.2005);

CONSIDERATO CHE

- trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri a carico di questa Amministrazione Provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;

- il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni giusto quanto innanzi ricordato;

RITENUTO NECESSARIO dare avvio alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) T.U.E.L., mediante la predisposizione della proposta di delibera consiliare;

PRECISATO CHE in considerazione dell'intervenuta notificazione della sentenza e del decorso dei termini di legge ai sensi dell'art. 194 TUEL., si formula la presente proposta al fine di consentire l'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L. ed evitare eventuali ed ulteriori azioni esecutive in danno dell'Ente, anche in considerazione del riscontro dell'Avvocatura giusta nota prot. n. 3545 del 10.02.2026.

ACCERTATO CHE la spesa complessiva di € **15.523,95**, come sopra meglio specificata ed indicata, troverà copertura sul capitolo 3833 del Bilancio di Previsione 2026/2028 - esercizio 2026- in corso di approvazione;

DATO ATTO CHE è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett.b) del TUEL, a cui è subordinata l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

RITENUTO dover provvedere in merito,

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di procedere** al riconoscimento della somma come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza n. 5879/25 pubblicata il 20.11.2025 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, nel procedimento recante n. R.G. 5828/18 vertente tra "Agriturist Benevento c. Provincia di Benevento".
2. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
3. **di dare atto che**, prima della approvazione da parte del Consiglio Provinciale, è necessario acquisire il parere dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett.b) del TUEL.
4. **di dare atto che**:
 - che la spesa di cui trattasi, pari ad € **15.523,95**, troverà copertura nel bilancio di previsione 2026/2028 - esercizio 2026- in corso di approvazione;
 - il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio dott.ssa Libera Del Grosso;
 - la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
 - la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

6. **di rendere** la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, lì 27/02/2026

Il Responsabile dell'Istruttoria
ABITABILE ALFONSO

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Libera Del Grosso